

Codice A1110B

D.D. 29 febbraio 2024, n. 188

Approvazione schema di contratto ai sensi della D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 e della D.D. n. 1268/A1110B del 22 dicembre 2023 per l'attività di recupero di crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019.



ATTO DD 188/A1110B/2024

DEL 29/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Approvazione schema di contratto ai sensi della D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 e della D.D. n. 1268/A1110B del 22 dicembre 2023 per l'attività di recupero di crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019.

Premesso che:

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 123-9030 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto "Crediti deteriorati maturati nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." – Indicazioni operative", si è disposta l'autorizzazione in favore di Finpiemonte S.p.A. ad attivare, in analogia con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un'apposita procedura di gara rivolta ad operatori di mercato specializzati nella gestione, recupero e valorizzazione dei crediti, finalizzata alla cessione *pro soluto* del portafoglio dei crediti deteriorati maturato nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", al fine di conseguire un celere e cospicuo riassorbimento delle suddette sofferenze finanziarie derivanti da criticità nelle procedure di recupero presso i rispettivi beneficiari di somme concesse e successivamente oggetto di revoca;

con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 48-4501, avente ad oggetto "D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019 inerente ai crediti deteriorati maturati nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." - aggiornamento ammontare crediti deteriorati cedibili" il suddetto portafoglio è stato rideterminato in euro 114.988.633,44, in ragione dell'esclusione di n. 77 posizioni per euro 6.018.831,97, l'importo complessivo dei crediti deteriorati cedibili di cui alla citata D.G.R. 16 maggio 2019, n. 123-9030;

Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 23-32895 in data 18 settembre 2023 conservata agli atti della Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, avente ad oggetto "Aggiornamento attività di cui alla DGR 123-9030 del 16 maggio 2019 e attività susseguenti", con riferimento ai crediti

deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019, rideterminati dalla citata D.G.R. n. 48-4501 del 29 dicembre 2021 in euro 114.988.633,44, ha segnalato che, alla data del 31 luglio 2023:

- gli incassi registrati da Finpiemonte S.p.A., in conseguenza delle attività propedeutiche alla cessione pro soluto dei medesimi crediti autorizzate dalla stessa deliberazione, sono ammontati ad euro 34.823.900,56;
- le perdite già acclarate sono ammontate ad euro 4.121.661,00;
- l'ammontare residuo dei crediti deteriorati, in ragione dei suddetti incassi e delle suddette perdite acclarate, ammonta ad euro 76.043.071,88.

Tale ammontare, come riportato nella medesima nota, è da ridursi per ulteriori perdite previste pari ad euro 17.879.651,82 e che l'importo residuale, pari a euro 58,163,420,06, risulta composto da:

- n. 648 posizioni pari a complessivi euro 22.418.441,94, oggetto di attività di recupero in corso, gestite dalle banche co-finanziatrici, per le quali non risulta di procedere con la cessione pro soluto da parte di Finpiemonte S.p.A.;
- n. 164 posizioni pari a complessivi euro 5.448.826,92, inerenti a vertenze promosse dalla Procura della Corte dei Conti, non cedibili in pendenza delle vertenze medesime;
- n. 1.360 posizioni residuali pari a complessivi euro 30.296.151,20, per le quali è ipotizzabile la cessione pro soluto da parte di Finpiemonte S.p.A..

Dato atto che Finpiemonte S.p.A., con la richiamata nota prot. n. 23-32895 in data 18 settembre 2023, ha riportato che:

- in ragione della sopra richiamata riduzione del portafoglio di posizioni creditorie deteriorate per le quale è tuttora ipotizzabile la cessione pro soluto, potrebbe rendersi maggiormente profittevole procedere all'affidamento delle attività di recupero riferite al medesimo portafoglio tramite un *servicer* esterno, quale alternativa alla cessione pro soluto, tenuto anche conto della variazione delle caratteristiche quantitative e qualitative del portafoglio crediti rispetto alla situazione originaria che aveva reso opportuno optare per l'operazione di cessione pro soluto;
- nel mese di luglio 2023, ha indetto un avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato non vincolante al fine di instaurare con gli operatori economici specializzati un dialogo tecnico finalizzato alla raccolta di possibili proposte contenenti le metodologie di gestione delle attività di recupero dei crediti;
- le presentazioni ed i dati ricevuti in esito al suddetto avviso hanno consentito di effettuare delle considerazioni che lasciano propendere per l'affidamento da parte di Finpiemonte S.p.A. ad un *servicer* esterno, da individuarsi mediante l'indizione di una procedura di gara pubblica, per avviare, ove possibile, le attività di recupero stragiudiziali e, nel caso, giudiziali, volte al recupero delle pendenze residue, che porterebbero a percentuali di incasso quasi raddoppiate rispetto ad un'operazione di cessione pro soluto;
- l'esternalizzazione dell'attività di recupero ad un *servicer* comporterebbe un minor rischio di contenzioso sulle posizioni affidate rispetto ad un'operazione di cessione *pro soluto*.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "D.G.R. 16 maggio 2019, n. 123-9030. Crediti deteriorati maturati nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 - Autorizzazione per attività di recupero di crediti deteriorati da parte di Finpiemonte S.p.A. Spesa presunta di euro 864.815,00 (capitoli n. 139845 e n. 141255 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025)", con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato Finpiemonte S.p.A. ad affidare ad un *servicer* esterno l'attività di recupero delle sopra richiamate 1.360 posizioni pari a complessivi euro 30.296.151,20, dando atto che la società gestirà le

necessarie attività amministrative e contabili insieme con le altre attività amministrative e contabili derivanti dalle citate attività di recupero in corso presso le banche co-finanziatrici, per crediti pari ad euro 22.418.441,94, e da quelle promosse dalla Procura della Corte dei Conti, per crediti pari ad euro 5.448.826,92;

- la D.D. n. 1268/A1110B del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 - Affidamento attività di recupero di crediti deteriorati da parte di Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 123-9030 del 16 maggio 2019 - Impegni di spesa per complessivi 864.249,84 sui capitoli n. 139845 e n. 141255 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025”, con la quale il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie della Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio ha stabilito di assegnare a Finpiemonte S.p.A. l'attività di affidamento ad un *servicer* esterno dell'attività di recupero dei crediti deteriorati relativi a 1.360 posizioni pari a complessivi euro 30.296.151,20, dando copertura alla stima dei costi relativi all'attività svolta direttamente da Finpiemonte S.p.A. e al rimborso degli eventuali costi esterni collegati all'attività di procedure giudiziali da parte del *servicer* che verrà selezionato da Finpiemonte S.p.A. tramite apposita procedura di gara e stabilendo, altresì, che Finpiemonte S.p.A. gestirà inoltre le necessarie attività amministrative e contabili insieme con le altre attività amministrative e contabili derivanti dalle attività di recupero crediti in corso presso le banche co-finanziatrici, per crediti pari ad euro 22.418.441,94, e da quelle promosse dalla Procura della Corte dei Conti, per crediti pari ad euro 5.448.826,92.

Posto che la suddetta D.D. n. 1268/A1110B del 22 dicembre 2023 rinviava a successivo atto l'approvazione dello schema di contratto relativo al suddetto affidamento;

vista la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022;

ritenuto opportuno procedere all'approvazione del suddetto schema di contratto, riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della regolamentazione del richiamato affidamento, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della citata Convenzione Quadro;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto agli oneri derivanti dall'esecuzione del suddetto contratto, per complessivi € 864.249,84, si farà fronte con gli impegni assunti sui capitoli n. 139845 e n. 141255, come previsto dalla D.D. n. 1268/A1110B del 22 dicembre 2023;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale n. 23/2008 s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024, recante: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" .;

determina

- di approvare lo schema di contratto, così come dettagliato nell'allegato "A" alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato a disciplinare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. dell'attività di recupero dei crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 ed alla D.D. n. 1268/A1110B del 22 dicembre 2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B), e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.
DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 39-8029 DEL 22
DICEMBRE 2023 VOLTE AL RECUPERO DI CREDITI
DETERIORATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 123-9030 DEL 16 MAGGIO
2019**

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio -
Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, C.F. n.
80087670016, in persona del Dirigente di Settore *pro tempore*
_____, nato a _____ il _____, domiciliato
per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte, 1 (nel
seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del
Direttore Generale _____, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Torino,
Galleria San Federico n. 54, a ciò facoltizzato per
_____ (nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

1. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

2. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

3. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

4. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della

predetta Convenzione Quadro;

5. con D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 la Giunta regionale ha autorizzato Finpiemonte S.p.A., ai sensi della convenzione quadro vigente di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 e con riferimento ai crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019, ad affidare ad un *servicer* esterno l'attività di recupero di crediti deteriorati relativi a 1.360 posizioni pari a complessivi euro 30.296.151,20, dando atto che la società gestirà le necessarie attività amministrative e contabili insieme con le altre attività amministrative e contabili derivanti dalle attività di recupero crediti in corso presso le banche co-finanziatrici, per crediti pari ad euro 22.418.441,94, e da quelle promosse dalla Procura della Corte dei Conti, per crediti pari ad euro 5.448.826,92;

6. con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha demandato alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del provvedimento;

7. con nota prot. n. 23-47758 in data 22 dicembre 2023, conservata agli atti del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, Finpiemonte ha presentato apposita stima dei costi per le attività sopra indicate;

8. con D.D. n. 268/A1110B del 22 dicembre 2023 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie) ha stabilito di affidare a Finpiemonte l'affidamento delle attività individuate dalla Giunta Regionale, impegnando le risorse necessarie al fine di dare copertura ai costi di gestione stimati.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività di cui alla D.G.R. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 volte al recupero di crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte le attività correlate al recupero dei crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019, da attuarsi mediante il supporto di un *servicer* esterno (per crediti pari ad euro 30.296.151,20) oppure direttamente, proseguendo nelle attività di recupero già in corso presso le banche co-finanziatrici (per crediti pari ad euro 22.418.441,94) o promosse dalla Procura della Corte dei Conti (per crediti pari ad euro 5.448.826,92), che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito negli atti richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, con riferimento ai crediti deteriorati di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio

2019, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- l'indizione di una procedura di gara pubblica finalizzata all'individuazione di un operatore che riavvii le attività di recupero stragiudiziali o giudiziali per

1.360 posizioni pari a complessivi euro 30.296.151,20;

- l'individuazione dell'operatore e la successiva gestione dei rapporti derivanti dalla definizione degli impegni contrattuali;

- la prosecuzione delle attività di recupero dei crediti delle posizioni ancora in gestione delle Banche;

- la prosecuzione delle attività di recupero per le posizioni oggetto di vertenza da parte della Procura della Corte dei Conti;

- la prosecuzione dell'attività di recupero per le posizioni per cui Finpiemonte ha revocato il mandato alla banca, avocandone a sé il recupero tramite gestione in proprio;

- l'attività amministrativo-contabile dei fondi recuperati, che verranno riversati alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, al netto dei costi del *servicer*.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività di servizio trasversali e continuative e alle attività di sviluppo di iniziative strategiche della Giunta regionale, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo – Risorse

Finpiemonte per la gestione derivante dal recupero dei crediti deteriorati di cui alla D.G.R. 123-9030 del 16 maggio 2019 istituisce un apposito fondo (conto corrente). Su questo conto corrente confluiscono gli incassi provenienti da ciascun fondo di origine dei crediti deteriorati. Le somme incassate vengono successivamente trasferite alla Regione.

In applicazione del presente affidamento, Finpiemonte continuerà la gestione contabile-amministrativa di tutti i fondi indicati all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria dei Fondi di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui sopra che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Direzione (a mezzo pec prot. n. 23-47758 del 22 dicembre 2023), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in:

- Euro 564.249,84 (IVA inclusa), per le attività direttamente svolte da Finpiemonte;
- Euro 300.000 (oneri fiscali inclusi), per il rimborso dei costi esterni collegati all'attività di procedure giudiziali da parte del *servicer* che verrà selezionato da Finpiemonte tramite apposita procedura di gara.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a

Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte

integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2024-2026 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972; l’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente.

L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2024.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del settore Acquisizione e controllo delle risorse
finanziarie

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività di recupero dei crediti deteriorati di cui alla D.G..R. 123-9030 del 16 maggio 2019, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27-5128 del 27 maggio 2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere: trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- a. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

b. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

c. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita,

luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono tutte le persone fisiche per le quali, nel corso delle attività oggetto del presente affidamento, potrà sorgere la necessità di raccolta dei dati stessi.

Banche dati

Sistema gestionale e di protocollo di Finpiemonte S.p.a.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla

sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:
individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR; se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR; se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a

qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.